



Città di Sala Consilina

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Giuseppe Mezzacapo, 44 - tel. 0975/525211 pec: protocollo.salaconsilina@asmepec.it

www.comunesalaconsilina.it

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 412/91 e s.m.i. e dell'art. 7, c. 3 del D.P.R. n. 403/98, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta l'invio dello stesso a mezzo posta

All'A.R.P.A.C.
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO
pec: arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

e p. c.

Al Sig. Sindaco
Avv. Francesco CAVALLONE
sindaco.cavallone@comunesalaconsilina.it

All'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO MERIDIONALE
pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

All'Assesora all'Urbanistica
Arch. Gelsomina LOMBARDI
g.lombardi@comunesalaconsilina.it

All'A.S.L. SALERNO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AREA SUD
U.O. AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO
POLLA -SALA CONSILINA
pec: dp.uopc71_72@pec.aslsalerno.it

Al Consigliere Delegato per le Attività Produttive
Dr. Vincenzo GAROFALO
v.garofalo@comunesalaconsilina.it

Oggetto: Convocazione conferenza di servizi ex artt. 14 e 14 bis Legge 241/1990 e s.m.i., ed art. 8 D.P.R. n. 160/10, relativa alla richiesta di autorizzazione per l'installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W in c.da San Sebastiano
Ditta richiedente: INWIT S.p.A.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Vista l'istanza di cui all'oggetto pervenuta all'Ente Comune tramite il portale "impresainungiorno" in data 11.10.2023, prot. SUAP n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO 69227/11-10-2023, acclarata al prot. gen. al n. 18429 del 16.10.2023, riguardante la " Installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W", da insediare sull'area sita questo Comune alla c.da San Sebastiano, distinta in catasto al foglio n. 11, part. n. 1224;

Visti:

- il D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - *Codice delle comunicazioni elettroniche*;
- il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 - *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

Visti:

l'art. 44 [Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici] (ex art. 87 D. Lgs. n. 259/2003 – *Codice delle comunicazioni elettroniche*) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, nella parte in cui dispone che:

1. "L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto";

3. *“L’istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.”;*
5. *“Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”;*

Rilevato che in tale istanza viene, tra l’altro, indicato *“che all’art 44 comma 7 [del D. Lgs. n. 207/2021 cit.] allorché l’autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, il procedimento deve essere gestito con l’indizione della conferenza di servizi, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”;*

Richiamato il successivo comma 9 di tale art. 44 nella parte in cui dispone che *“alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...”;*

Constatata la complessità dell’iter istruttorio del procedimento *de quo*;

Visto l’art. 14 – co. 3 della succitata legge n. 241/90, nella parte in cui dispone che *“per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”;*

Dato atto che, ai sensi del vigente P.S.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico), l’area in questione è interessata dai seguenti rischi:

- pericolosità da frana - pericolosità potenziale P_{utr2} , media propensione all’insnesco-transito-invasione per frane paragonabili a quelle che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento (UTR);
- rischio da frana - rischio potenziale R_{utr1} gravante su UTR soggette a P_{utr2} , con esposizione a un danno moderato;
- area interessata da conoide: conoide detritico – alluvionale quiescente, reciso;

Rilevato che, dall’esame istruttorio della pratica in questione, è emerso quanto segue:

- il posizionamento dell’impianto di che trattasi non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 1 del Regolamento comunale per l’installazione di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi – impianti di ricezione dei programmi radiotelevisivi, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 25.03.2002;

- nell'elaborato grafico di progetto vengono riportati n. 9 (nove) moduli/antenne RRU Vodafone, mentre gli stessi non vengono indicati nelle relazioni;
- non è chiaro se le misurazioni eseguite hanno tenuto conto o meno di tutte le antenne da installare;
- il contratto di fitto non è registrato, e nemmeno è stata allegata la fotocopia del documento del locatore, inoltre non risulta debitamente sottoscritto dal conduttore;
- lo studio geologico e di compatibilità geologica tratta del rischio da frana, ma non della sua pericolosità;

Visti:

- l'art. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
 - il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
 - le leggi regionali 28 novembre 2001, n. 19 e 22 dicembre 2004, n. 16;
 - il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- nei rispettivi testi vigenti;

Visti:

- il Regolamento Edilizio;
- il Regolamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visti gli atti d'Ufficio;

Tutto ciò premesso, con la presente

INDICE

la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 co. della legge n. 241/90 nel testo vigente, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis stessa legge, invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte; ed a tal fine

COMUNICA

1. che, entro il termine perentorio di gg. **10** (dieci) dalla data di ricezione della presente le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
2. che, entro il termine perentorio di gg. **20** (venti) dalla data di ricezione della presente le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Il progetto in argomento è scaricabile al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/18GeERKfHo-U75WT5CGz7ZIGD19ZCpyO3>

COMUNICA ALTRESÌ

che il giorno **28** del mese di **novembre** dell'anno **2023**, alle ore **10.00**, presso questo Ufficio sito al **IV** piano della sede comunale di Via G. Mezzacapo n. 44, si terrà l'**eventuale** riunione in modalità sincrona della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter legge n. 241/1990, la quale si terrà in modalità telematica a distanza, con accesso tramite il seguente link: <https://meet.google.com/qrh-etvj-cnm>.

Si fa presente inoltre che a tale eventuale riunione può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'intervento in argomento.

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al precedente punto 2. le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato ed indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il predetto termine di gg. 20, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso incondizionato – fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. **Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.**

Si dispone infine di dare pubblicità della convocazione della conferenza in oggetto tramite avviso all'Albo Pretorio on line dell'Ente Comune e alla Home Page del Sito Comunale.

Ogni chiarimento in merito può essere richiesto, nel suindicato termine, al Funzionario Responsabile sottoindicato, mediante istanza sottoposta all'attenzione del Dirigente dell'Area Tecnica, da inoltrare all'indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it, oppure recandosi personalmente nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso tale SUAP sito al 4° piano della sede comunale di Via G. Mezzacapo n. 44.

Sala Consilina, lì 25.10.2023.

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Angelo D'ALESSANDRO

IL RESPONSABILE SUAP
Dr. Giovanni PUGLIESE

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Attilio DE NIGRIS